



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 21/06/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 2001, n. 735

Criteri per la formulazione della graduatoria finale per il finanziamento dei progetti di lotta alla droga - art. 11 - comma 1 - del Regolamento regionale 28 febbraio 2000, n. 1.

L'Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Adulti confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Servizi Sociali riferisce quanto segue:

Il Regolamento regionale 28 febbraio 2000, n.1 "Criteri e modalità per il finanziamento regionale dei progetti di lotta alla droga" pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 29 febbraio 2000, prevede all'art. 11 - comma 1 che la Commissione consultiva regionale per la valutazione dei progetti di lotta alla droga, prevista dall'art.7 del citato Regolamento n. 1/2000, predispone apposita graduatoria dei progetti secondo criteri predeterminati dalla Giunta Regionale, su proposta della stessa Commissione.

La Commissione Consultiva regionale nella seduta del 2 maggio 2001 ha deciso di proporre alla Giunta Regionale, i seguenti criteri per la formulazione della graduatoria dei progetti presentati per il finanziamento:

a) I progetti saranno esaminati sulla base delle proposte dei Responsabili del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai requisiti richiesti dagli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 e 14 del Regolamento regionale n. 1/2000;

Nel caso in cui la Commissione non condivida la proposta del Responsabile del procedimento amministrativo ne fornisce specifica ed articolata motivazione disponendo la restituzione del fascicolo al Responsabile del procedimento per un supplemento di istruttoria e nel caso di conferma della proposta la Commissione si attiene ad essa;

b) I progetti che risultano conformi ai requisiti di cui al precedente punto a) saranno valutati dalla Commissione, ad insindacabile giudizio, con riferimento agli elementi previsti dall'art.10 lettere a), b), c), d), e), ed f) del Regolamento regionale n. 1/2000 e riportati nella scheda di valutazione di cui all'Allegato A del provvedimento che si propone, assegnando ad ogni voce corrispondente un punteggio da 0 a 10;

c) La Commissione sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun progetto, ricavato sommando la media dei punteggi assegnati ad ogni voce, provvederà, così come stabilito dall'art.6 del Regolamento n. 1/2000, alla stesura di una graduatoria finale distinta per provincia e separatamente:

- per i progetti presentati dagli enti locali e dalle Aziende U.S.L.
- per i progetti presentati dagli enti ausiliari, dalle organizzazioni di volontariato, dalle Cooperative sociali e loro consorzi;

d) A parità di punteggio, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19/10/1999, sarà data priorità ai progetti che:

- 1) Garantiscano la continuità degli interventi e delle iniziative finanziate;
- 2) Prevedano una più ampia articolazione della rete dei servizi coinvolti dalle attività progettuali;

- 3) Contengano caratteristiche innovative particolarmente significative;
- e) Ogni progetto classificatosi positivamente nella graduatoria sarà finanziato per una quota non inferiore al 70% del costo complessivo delle voci ammesse al finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1, del citato D.P.C.M. 10 settembre 1999;
- f) La graduatoria è approvata con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, così come prevede il comma 1 dell'art. 11 del Regolamento n. 1/2000;

Alla luce di quanto sopra, si propone l'approvazione dei predetti criteri al fine di avviare le procedure per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 11 del Regolamento regionale n. 1/2000.

Il provvedimento che si propone non comporta gli adempimenti contabili di cui alla L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni, trattandosi di criteri per la formulazione della graduatoria finale per il finanziamento dei progetti triennali di lotta alle tossicodipendenze presentati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento regionale 28 febbraio 2000, n. 1, per i quali è disponibile sul competente capitolo 783155 del bilancio regionale 2001, gestione, residui di stanziamento 1999, spesa vincolata, la somma di L. 40.041.535.800, relativa alla quota regionale del Fondo nazionale di lotta alla droga per gli anni 1997, 1998 e 1999, giusta impegno di spesa assunto con la determinazione dirigenziale 27 maggio 2000, n. 166.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - lettera f) della Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e dell'art. 11, comma 1, del Regolamento regionale 28 febbraio 2000, n. 1.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di approvare i seguenti criteri per la stesura della graduatoria finale per il finanziamento dei progetti di lotta alla droga, così come proposto dalla Commissione consultiva regionale nella seduta del 2 maggio 2001, ai sensi dell'art. 11 - comma 1 del Regolamento regionale 28 febbraio 2000, n. 1:
 - a) I progetti saranno esaminati sulla base delle proposte dei Responsabili del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai requisiti richiesti dagli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 e 14 del Regolamento regionale n. 1/2000;
 - b) Nel caso in cui la Commissione non condivida la proposta del Responsabile del procedimento amministrativo ne fornisce specifica ed articolata motivazione disponendo la restituzione del fascicolo al Responsabile del procedimento per un supplemento di istruttoria e nel caso di conferma della proposta la Commissione si attiene ad essa;
 - c) I progetti che risultano conformi ai requisiti di cui al precedente punto a) saranno valutati dalla Commissione, ad insindacabile giudizio, con riferimento agli elementi previsti dall'art.10 lettere a), b), c), d), e), ed f) del Regolamento regionale n. 1/2000 e riportati nella scheda di valutazione di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, assegnando ad ogni voce corrispondente un punteggio da 0 a 10;
 - d) La Commissione sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun progetto, ricavato

sommando la media dei punteggi assegnati ad ogni voce, provvederà così come stabilito dall'art. 6 del Regolamento n. 1/2000, alla stesura di una graduatoria finale distinta per provincia e separatamente:

- per i progetti presentati dagli enti locali e dalle Aziende U.S.L.

- per i progetti presentati dagli enti ausiliari, dalle organizzazioni di volontariato, dalle Cooperative sociali e loro consorzi;

e) A parità di punteggio, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19/10/1999, sarà data priorità ai progetti che:

1) Garantiscano la continuità degli interventi e delle iniziative finanziate;

2) Prevedano una più ampia articolazione della rete dei servizi coinvolti dalle attività progettuali;

3) Contengano caratteristiche innovative particolarmente significative;

f) Ogni progetto classificatosi positivamente nella graduatoria sarà finanziato per una quota non inferiore al 70% del costo complessivo delle voci ammesse al finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1, del citato D.P.C.M. 10 settembre 1999;

g) La graduatoria è approvata con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, così come prevede il comma 1 dell'art. 11 del Regolamento n. 1/2000;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e che non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 63 commi 1 e 3 della legge regionale 17/77.

Il Segretario della Giunta p. Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Giuseppe Brienza

Atti di Organi monocratici regionali
